REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N°114/2025

sul ricorso iscritto al n. **69721** del registro di segreteria, depositato in data 21 novembre 2024, proposto dalla professoressa **M. B. A. M.**, nata a OMISSIS, (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliata, in S.Agata Militello (ME), via Enna n. 2, presso lo studio dell'avvocato Massimo Miracola (C.F. MRC MSM 73H20 I199Y), che la rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio via PEC all'indirizzo massimo.miracola@avvocatipatti.it, ovvero a mezzo fax, al n. 0941/722667

contro

L'**Inps**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (C.F. VLRFNC72E20L112A; pec.: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it),

- giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 10 aprile 2025, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. La signora M. B., docente presso l'istituto comprensivo n .1 di Sant'Agata di Militello, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento dell'INPS n.4800.13/10/2023.0628127 del 13 ottobre 2023, con il quale le è stata comunicata la decadenza dal beneficio della ricongiunzione in precedenza concessole per presunta "*mancanza totale o parziale dei pagamenti rateali del relativo onere*."

2. In base alla prospettazione di parte ricorrente, la vicenda, diluita in un arco temporale di ben 14 anni, si era articolata attraverso i seguenti passaggi, cronologicamente assai distanziati l'uno dall'altro.

In data 21 febbraio 2005, la professoressa presentava una domanda di ricongiunzione *ex* art. 2 legge n.29/79 di periodi assicurativi corrispondenti ad attività lavorativa svolta presso datori di lavoro privati, trasmessa all'INPS e all'INPDAP per il tramite dell'istituto scolastico, con nota del 10 ottobre 2005.

L'INPS (nel frattempo succeduto all'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n.214 del 27 dicembre 2011) riscontrava la predetta istanza con atto n.

DT011201300545175 del 18 dicembre 2013, riconoscendo a favore dell'interessata un periodo pari ad anni 6, mesi 10 e giorni 22, a fronte di un onere di euro 2.761,95, da corrispondersi in un'unica soluzione, oppure ratealmente, con trattenuta mensile pari ad euro 33,28 per 83 rate.

Il provvedimento veniva portato a conoscenza della prof. M. B. tramite PEC trasmessa all'istituto comprensivo il 23 novembre 2017 ed assunta al protocollo al n. 5250/Fp del 24/11/2017, con la quale l'INPS le chiedeva se avesse o meno accettato la ricongiunzione riconosciutale (*vd*. l'allegato 2 al ricorso).

La professoressa, con raccomandata del 1° dicembre 2017, comunicava sia all'amministrazione previdenziale e, per conoscenza, a quella scolastica, di accettare la ricongiunzione onerosa riconosciutale, optando per la forma di pagamento rateizzata, con le modalità che le erano state proposte (*vd*. allegato 3 al ricorso).

In data 12 settembre 2019, la sede INPS di Messina indirizzava alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Messina una comunicazione del seguente tenore "*si comunica che in data 09.01.2014 è stato notificato all'interessato l'atto di ricongiunzioni onerose. L'Ente in indirizzo, in mancanza del versamento in unica soluzione ovvero della rinuncia all'atto da parte dell'interessato nei termini previsti, potrà procedere alle trattenute mensili a decorrere dal mese di competenza 06/2014 per rate 83 e di importo pari a EURO 33,28 ciascuna, salvo ulteriori comunicazioni*." (*vd*. l'allegato 4 al ricorso).

Dopo una nuova fase di prolungata stasi procedimentale, l'INPS, con nota del 13 ottobre del 2023, informava la ricorrente dell'adozione di un

provvedimento di decadenza dal beneficio di ricongiunzione "*per mancanza totale o parziale dei pagamenti rateali del relativo onere*": ciò in quanto la Ragioneria dello Stato non aveva effettuato alcuna trattenuta sul suo stipendio.

L'insegnante, dopo aver vanamente percorso la via dell'autotutela, promuoveva il presente giudizio contestando la legittimità dell'operato dell'INPS sotto molteplici profili.

La mancata effettuazione delle trattenute, in base all'impostazione difensiva, avrebbe dovuto addebitarsi alla cripticità della comunicazione che l'INPS aveva inoltrato alla Ragioneria Territoriale con la nota del 12 settembre 2019, da cui non si evinceva chiaramente la scelta del pagamento tramite rateizzazione, che invece era da tempo nota all'INPS.

L'incomprensibilità della nota, fra l'altro, sarebbe stata accentuata dall'invito - formulato nel 2019 e per questo irrealizzabile - a "*procedere alle trattenute mensili a decorrere dal mese di competenza 06/2014*."

Il mancato versamento delle rate, dunque, sarebbe dipeso dallo scarso coordinamento delle amministrazioni, circostanza imprevedibile ed estranea dalla sfera di competenza dell'istante, legittimamente convinta della buona riuscita della procedura e ignara dell'inadempimento della Ragioneria Territoriale dello Stato.

La ricorrente, inoltre, evidenziava che dalla lettura dell'atto n. DT011201300545175, del 18 dicembre 2013 si ricavava con chiarezza che non le era stato richiesto di assolvere ad alcun onere comunicativo circa l'accettazione della ricongiunzione, poiché era esplicitato che "*l'ente datore di lavoro, in mancanza del versamento in unica soluzione ovvero della*

rinuncia all'atto … provvederà ad effettuare la trattenuta mensile secondo la decorrenza indicata al punto B1. Nell'intesa che l'importo sarà versato mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di competenza".

Ciononostante, la M. che – *ad abundatiam* – aveva dichiarato di volere beneficiare del pagamento rateale, senza ricevere alcun messaggio che la informasse di intoppi nella procedura, aveva inopinatamente ricevuto, in aperta violazione dei principi della buona fede, del legittimo affidamento e della leale collaborazione, la notifica di un provvedimento che definiva una procedura durata ben 14 anni con un'inattesa dichiarazione di decadenza.

La parte ricorrente, infine, rilevava che il principio di leale collaborazione risultava codificato dall'art. 1 dalla legge n.241/1990 e che la stessa concatenazione di attività delineata dall'art.2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante norme sulla "*Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali*", integrava un procedimento amministrativo, scandito in fasi temporali ampiamente travalicate dall'amministrazione previdenziale, che non aveva ritenuto opportuno neppure far precedere l'atto sfavorevole da un contradditorio con il privato destinatario dello stesso.

La ricorrente, in conclusione, chiedeva: di annullare e/o revocare il provvedimento n. INPS.4800.13/10/2023.0628127 del 13 ottobre 2023 e, per l'effetto, di condannare l'INPS alla ricostituzione dell'onere di ricongiunzione in forma rateale mediante trattenuta mensile sullo stipendio, ovvero in alternativa, mediante pagamento in unica soluzione, dell'importo a suo tempo comunicato.

2. L'INPS si costituiva in data 31 marzo 2025 e, dopo aver ricostruito la fattispecie concreta e il quadro normativo di riferimento, affermava che

l'insegnante, una volta trascorsi 60 giorni dalla comunicazione del 12 settembre 2019 senza che fossero stati effettuati i pagamenti, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 29/1979, era decaduta dal beneficio riconosciutole dal provvedimento di ricongiunzione.

La convenuta, in conclusione, chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di controparte

All'udienza del 10 aprile 2025, l'avvocato Miracola, per la ricorrente, e l'avvocato Norrito, per l'INPS ribadivano le proprie precedenti difese.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa della parte ricorrente alla persistenza del beneficio del ricongiungimento dei periodi assicurativi accordatole con il provvedimento n. DT011201300545175 del 18 dicembre 2013, in seguito caducato con atto n. INPS.4800.13/10/2023.0628127 del 13 ottobre 2023, con il quale le è stata comunicata la decadenza dal beneficio di ricongiunzione per "*mancanza totale o parziale dei pagamenti rateali del relativo onere*."

2. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione contabile sulla materia, rinviandosi per esigenze di sinteticità, ai sensi dell'art. 17 delle disposizioni attuative allegate al codice della giustizia contabile, alle considerazioni sviluppate nella sentenza di questa Sezione n. 878/2021.

3. Il quadro normativo applicabile al caso di specie va reperito nell'ambito della legge n.29/1979, il cui art. 2 disciplina la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, richiesta dal lavoratore al fine di ottenere un'unica pensione, calcolata sulla base di

tutti i contributi versati, trasferiti presso un'unica gestione previdenziale dietro il pagamento di un onere.

Rileva, poi, il successivo art.5, il quale al comma 2, stabilisce che "*Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui 12 sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2.*"

Secondo quanto stabilito dalla disposizione richiamata, la presunzione di rinuncia al beneficio opera ove, entro i sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato dell'ammontare dell'onere e del prospetto delle possibili rateizzazioni, non si realizzino nessuna delle condizioni - da ritenersi alternativamente previste dato l'uso della congiunzione disgiuntiva - consistenti nel versamento delle relativa somma, almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, oppure nella presentazione della domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma.

4. Passando a trattare del caso di specie, occorre, in primo luogo, individuare la comunicazione la cui ricezione assurge quale *dies a quo* per l'avvio del termine di 60 giorni allo scadere del quale potrebbe integrarsi l'inerzia cui l'ordinamento assegna il valore presuntivo di rinuncia ed esaminare, poi, le iniziative intraprese dall'istante nell'arco temporale considerato.

4.1. Ad avviso del giudicante, la comunicazione cui assegnare la funzione di data di avvio del termine di 60 giorni è quella avente ad oggetto il provvedimento dell'INPS n. DT011201300545175 del 18 dicembre 2013, trasmesso all'istituto comprensivo il 23 novembre 2017 ed assunta al protocollo al n. 5250/Fp del 24 novembre 2017, con la quale l'INPS le chiedeva se avesse o meno accettato la ricongiunzione riconosciutale.

4.2. La professoressa, con raccomandata del 1° dicembre 2017, comunicava sia all'amministrazione previdenziale e, per conoscenza, a quella scolastica, di accettare la ricongiunzione onerosa, dichiarando di aderire alle modalità di rateizzazione che le erano state proposte.

4.3. Ciò posto, si osserva che, seppure appaia incontroverso il mancato pagamento della rate, allo stesso tempo, risulta dagli atti e non è stata contestata, con gli effetti di cui all'art. 115, primo comma c.p.c., la presentazione di una domanda di rateizzazione, di per sé idonea a paralizzare la presunzione di rinuncia posta alla base dell'avversato decreto di decadenza.

5. La pretesa di parte ricorrente - che va letta nella prospettiva della spettanza di un diritto e non in un'ottica impugnatoria - dunque, appare fondata.

6. Si aggiunge un ulteriore considerazione, osservandosi che, ove si ritenesse (diversamente dal convincimento, sopra illustrato, del giudicante) di individuare nella comunicazione dell'INPS del 12 settembre 2019 il temine da cui calcolare il trascorre dei 60 giorni necessari per configurare la rinuncia presuntiva, le censure del ricorrente in ordine alla lesione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e leale collaborazione

apparirebbero più che fondate, tenuto conto della cripticità del contenuto della nota che, nel 2019, invitava ad effettuare trattenute a decorrere dal mese di giugno dell'anno 2014 e dell'anomala diluzione del procedimento in un arco di ben 14 anni (*cfr*. la decisione di questa Sezione n.878/2021, sopra citata a proposito dell'inclusione della controversia nell'ambito della giurisdizione contabile, per le ampie considerazioni sul tema del necessario rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni del principio del legittimo affidamento, espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede).

7. Si precisa, infine, che le decisioni che hanno ravvisato nell'inerzia del soggetto che aveva richiesto il ricongiungimento dei periodi assicurativi una condotta omissiva cui riconnettere una presunzione assoluta dell'intento di rinunciare al beneficio si fondano sulla circostanza del mancato pagamento al quale non si era accompagnato, come invece accaduto nel caso di specie, la presentazione di una domanda di rateazione (*cfr*. la pronuncia di questa Sezione n. 502/2022, in cui, oltre all'inerzia, veniva riscontrata la presentazione di una domanda amministrativa di pensione con richiesta applicazione regime del cumulo gratuito *ex* legge n. 228/2012, istituto alternativo alla ricongiunzione onerosa.)

8. Attesa la peculiarità della controversia e la complessità delle questioni trattate si compensano le spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- riconosce il diritto della parte ricorrente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi riconosciutole con atto n. DT011201300545175 del 18 dicembre

2013 a fronte del pagamento dell'importo a suo tempo comunicato in forma rateale mediante trattenuta mensile sullo stipendio, ovvero in alternativa, mediante pagamento in unica soluzione.

Spese compensate

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il Giudice

Adriana Parlato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 10 aprile 2025

Pubblicata il 14 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)